

Legge regionale 27 novembre 1981 , n. 79 - TESTO VIGENTE dal 15/07/1998

**Norme per l' attuazione di sei programmi regionali di settore previsti dalla legge 27 dicembre 1977, n. 984.**

## **Art. 71**

(1)(2)

All' onere previsto dai precedenti articoli 41, 42, 43 e 44 si fa fronte:

- per lire 7.097.600.000 per gli esercizi 1981-1983, di cui lire 1.995 milioni per l' esercizio 1981 mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1981 (Rubrica n. 5 - Partita n. 4 - dell' elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi);
- per le restanti lire 3.359 milioni per l' esercizio 1981, mediante storno di pari importo dal capitolo 7484, corrispondente alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1980, e trasferita ai sensi dell' articolo 1 della legge regionale 15 dicembre 1980, n. 68.

Alle quote di spesa autorizzata per gli esercizi dal 1954 al 1987 si fa fronte con lo stanziamento di pari importo assegnato dallo stato ai sensi dell' articolo 17 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, per il settore dell' irrigazione, che affluirà al capitolo del bilancio regionale per gli esercizi medesimi, corrispondente al capitolo 656 dello stato di previsione dell' entrata del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l' esercizio 1981.

Note:

**1** L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilità svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).

**2** Non si dà seguito all'abrogazione differita disposta dall'art. 80 L.R. 12/1998 per l'intervenuta abrogazione dell'articolo 80 medesimo ad opera dell'art. 1, comma 1, L.R. 11/2010.